

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

0002240-05/12/2018-SC_MOL-T79-P

allegato: 1

Al Sig. Sindaco
al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale
all' Organo di revisione
del Comune di
CERCEPICCOLA - SEDE

OGGETTO: deliberazione n.122/2018/PRSE - trasmissione

D'ordine del Presidente, si trasmette copia della deliberazione n.122/2018/PRSE, adottata da questa Sezione in data 5 dicembre 2018, inerente l'esito e/o lo stato delle verifiche condotte sul rendiconto 2016 di codesto Ente (art.1, commi 166 e ss., della Legge n.266/2005; art.3 comma 1 *lett.e*) e art.6, commi 2 e 3 del D.L. n.174/12 convertito con L.n.213/12).

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide SABATO)**

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005



CORTE DEI CONTI





DELIBERAZIONE n.122/2018/PRSE

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nella Camera di Consiglio 5 dicembre 2018

composta dai magistrati:

dott. Mario Nispi Landi	Presidente
dott. Giuseppe Imparato	Consigliere
dott. Luigi Di Marco	Consigliere, relatore
dott. Domenico Cerqua	Referendario

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;


VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge



costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera a) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.6/INPR del 30 marzo 2017 (G.U. Serie Generale n.98 del 28 aprile 2017 - Suppl. Ordinario n.21), con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2016, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di CERCEPICCOLA** ha trasmesso a questa Sezione il Questionario concernente i dati del rendiconto 2016 e le risposte alle richieste istruttorie rese necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dal predetto Questionario;

VISTA la relazione contenuta nella nota doc. Interno n.77228110 del 27 novembre 2018, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione

DELIBERAZIONE N.122/2018/PRSE
Sezione controllo Molise



dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.18/PRES/2018 del 27 novembre 2018 di convocazione della Sezione per l'adunanza del 5 dicembre 2018, al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

UDITO il Magistrato relatore;


FATTO E DIRITTO

Dall'esame dei questionari e della relazione al rendiconto dell'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Cercepiccola**, concernenti i dati del **consuntivo dell'esercizio 2016**, sono emerse criticità, anomalie e/o irregolarità contabili che hanno indotto il Magistrato istruttore a richiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni in merito alla situazione finanziaria dell'Ente sottoposto a controllo.

La successiva valutazione degli elementi documentali acquisiti durante la disposta integrazione istruttoria, **non ha comportato l'accertamento, da parte di questa Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità ai sensi del comma 3 dell'art.148 bis.**

del D.Lgs. n.267/2000.

DELIBERAZIONE N.122/2018/PRSE
Sezione controllo Molise



Cionondimeno sono state riscontrate irregolarità che la Sezione ritiene di dover segnalare all'Amministrazione sottoposta a controllo.

In effetti le disposizioni della Legge n.266 del 2005 e le sopra citate "Linee guida" che prevedono l'adozione di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatata irregolarità grave tale da incidere sugli equilibri finanziari non esauriscono le modalità di esercizio del controllo di competenza della Corte dei conti.

Invero, attese le caratteristiche e la natura "collaborativa" che detto controllo riveste secondo la previsione legislativa richiamata nel preambolo (L.14/1/1994, n.20 e L.5/6/2003, n.131) ed i più generali principi di buona amministrazione (art.97 Cost.), ma anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale (C. Cost., n.29/1995 e n.179/2007), è agevole ritenere che il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità, sia pur non connotate da gravità, ovvero meri sintomi di disfunzioni, di fattori di criticità o di anomalie finanziario-contabili che, se reiterati, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali; ciò al fine di promuoverne l'eliminazione, mediante le opportune misure di autocorrezione riservate agli Enti destinatari.

Vengono, pertanto, di seguito evidenziate le irregolarità e/o criticità riscontrate nell'approvazione del rendiconto.

1. Le risultanze dell'esercizio 2016 mostrano un ricorso da parte dell'Ente all'anticipazione di tesoreria (ex art. 222 TUEL), per complessivi



euro 161.476,00, interamente rimborsata alla fine dell'esercizio, utilizzata per 180 giorni con oneri per interessi passivi maturati pari ad euro 1.341,85.

Il continuo ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria rappresenta un elemento di criticità per gli equilibri di cassa dell'Ente con ripercussioni anche sugli equilibri finanziari. Il ricorso all'anticipazione di tesoreria, sebbene consentito dal TUEL, è sottoposto dalla legge a rigidi limiti quantitativi e procedurali e non può in alcun modo costituire uno strumento ordinario o fisiologico per il finanziamento delle spese dell'Ente, in quanto esso costituisce un mezzo straordinario preordinato al superamento di crisi di liquidità meramente temporanee ed improrogabili derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni. Il ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria ne fa mutare la natura trasformandola, quindi, in una sorta di indebitamento a breve termine che, quindi, potrebbe mascherare forme di finanziamento a medio e lungo termine ponendosi in potenziale contrasto con il disposto di cui all'art. 119 della Costituzione che vieta il ricorso all'indebitamento per far fronte a spese correnti.

2. Nel corso dell'istruttoria è stato rilevato, per il Titolo III delle entrate, un basso grado di riscossione. Nel dettaglio, nell'esercizio 2016, a fronte di residui complessivi pari ad € 268.374,83 si registrano riscossioni pari a € 64.012,33 mentre in competenza a fronte di accertamenti per € 71.129,09 si registrano riscossioni per € 13.301,74.

Con nota acquisita al prot. n. 1873 del 28/09/2018 il Comune di Cercepiccola ha precisato che oltre la metà dell'accertato si riferisce al



Servizio idrico Integrato (euro 46.000,00) che è stato posto in riscossione nei primi mesi del 2017 senza però suffragare tale affermazione con la produzione di idonea documentazione.

La Sezione non può non rammentare che la bassa capacità di riscossione costituisce un fattore di criticità per gli equilibri di bilancio. La scarsa celerità con cui procedono le riscossioni potrebbe d'altra parte rappresentare un sintomo della presenza di residui attivi inesigibili. L'evidenziata circostanza in effetti, nel medio-lungo periodo, può determinare crisi di liquidità.

nr

3. L'allegato al Rendiconto 2016, dal quale si evince l'indicazione dell'ammontare dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini, trasmesso dall'Ente con nota acquisita al protocollo al n. 1873 del 28/09/2018, evidenzia che 71 fatture, per un ammontare totale di euro 102.170,86, sono state pagate oltre i 60 giorni. Tale circostanza è sintomo della propensione dell'Ente a dilazionare in tempi lunghi l'erogazione delle spese correnti indotte da una lenta e scarsa capacità di riscossione. A tal proposito si richiama l'Ente ad adottare misure per incrementare la velocità di gestione dei procedimenti di spesa al fine di evitare i ritardi nei tempi di pagamento e ricondurre tali adempimenti al rispetto della normativa vigente.



1

La Sezione

P.Q.M.

segnala al **Comune di Cercepiccola** le irregolarità nei termini di cui in motivazione, ed invita lo stesso ad astenersi per l'avvenire da

comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi
alla presente deliberazione.


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio
Comunale ed al Sindaco nonché, per conoscenza, all'Organo di revisione
del suddetto Ente per ogni consequenziale valutazione e determinazione.
Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre
2018.


Il Magistrato, relatore
(Cons. Luigi Di Marco)



Il Presidente
(Mario Nispi Landi)



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 dicembre 2018



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dotto Davide Sabato)

